


COMUNE DI POMARICO



REGIONE BASILICATA



**“PROPOSTA DI PROGETTO DI PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DI N° 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE SULLA
COPERTURA DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POMARICO”**

-PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA-

Ubicazione: COMUNE DI POMARICO (MT)

Foglio 15, P.lla 413 LAT: 40.5222; LON: 16.5428

Foglio 13, P.lla 753 LAT: 40.5281; LON: 16.5281

00	12/02/2025				
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Aggiornato	Approvato
Redatto da: Ing. Vincenzo SANTAMARIA			3A IMPIANTI S.R.L.S. Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.40 75100 – MATERA (MT)		
ELABORATO P		BOZZA DI CONVENZIONE			

Bozza di Convenzione (Art.193 D. Lgs. 36/2023)

(ACCORDO)

TRA

Comune di Pomarico (MT), con sede legale in Pomarico al Corso Garibaldi n.5, codice fiscale 80001450776, P. IVA 00365010776, pec comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it, rappresentato nella persona di _____, nato/a a _____, il giorno _____ codice fiscale _____, residente a _____, via _____

(COMUNE)

E

La ditta/società _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____, p.iva _____, pec _____ rappresentata legalmente da _____, nato/a a _____ il giorno _____, codice fiscale _____, residente a _____, via _____

(AGGIUDICATARIO)

PREMESSO CHE

- Il COMUNE è nella piena disponibilità dei **SITI** costituenti le coperture di immobili ubicati alle particelle:
 - Foglio 13, P.lla 753
 - Foglio 15, P.lla 413
- Il COMUNE ha manifestato il suo interesse nel procedere alla proposta del PROMOTORE mediante il meccanismo del project financing;
- L'AGGIUDICATARIO intende realizzare su dette coperture degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaici) accedendo al meccanismo della CESSIONE TOTALE dell'energia prodotta dietro corresponsione, da parte del GSE, di una tariffa unitaria riferita al kWh immesso in rete;
- L'AGGIUDICATARIO intende realizzare a proprie spese detti impianti, riconoscendo al COMUNE una percentuale del fatturato lordo annuale derivante dalla vendita dell'energia elettrica (CANONE)
- L'AGGIUDICATARIO inizierà le procedure per l'ottenimento di tutti i permessi e degli altri documenti

necessari per lo sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione degli impianti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

in considerazione dei reciproci impegni contenuti nel presente Accordo, la sufficienza e l'adeguatezza dei quali sono qui riconosciuti, volendosi vincolare legalmente impegnando i rispettivi successori e aventi causa, le parti reciprocamente convengono quanto segue:

1. PREMESSE, INTERO ACCORDO E DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2. I seguenti termini ed espressioni in maiuscolo sono da intendersi aventi il significato di cui appresso:

“APPARECCHIATURE” sono i singoli componenti di cui si compone ciascuno degli impianti fotovoltaici;

"AREA DI ACCESSO" si intende la porzione del sito attraverso la quale si è costituito il diritto di accesso

"AREA PER LA COSTRUZIONE" si intende la porzione dei siti su cui l'AGGIUDICATARIO ha i diritti d'uso per l'installazione e la costruzione degli impianti fotovoltaici;

"AREA PER LE INFRASTRUTTURE" si intende la porzione del fabbricato su cui l'AGGIUDICATARIO ha i diritti d'uso per l'installazione, costruzione, e manutenzione delle infrastrutture di interconnessione necessarie per gli impianti fotovoltaici;

“CANONE” è il corrispettivo da pagarsi per la messa a disposizione delle aree per la costruzione, così come indicato alla premessa;

“CONTRIBUTI E INCENTIVI” sono qualsiasi forma di contributo e incentivo riconosciuto all'Impianto;

"DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO" indica la data in cui per un singolo impianto fotovoltaico si realizzano le due condizioni di seguito: (i) l'impianto fotovoltaico ha iniziato a produrre energia immettendola in rete ed è perfettamente funzionante; (ii) l'AGGIUDICATARIO ha positivamente verificato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in conformità alle norme e disposizioni cogenti.

“DELIBERAZIONE 578” è la deliberazione 578/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;

“SITI” ha il significato di cui alla premessa

“FORZA MAGGIORE” significa qualsiasi causa imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo della

parte colpita dall'evento di forza maggiore che non consenta alla parte colpita di adempiere, in tutto o in parte, ai propri obblighi ai sensi del presente accordo, inclusi, disastri naturali, forte vento, uragani, tornado, incendi, epidemie, frane, terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali, ovvero scioperi, serrate o altri scioperi industriali, ovvero atti da parte di nemici pubblici, insurrezioni, azioni militari, guerra, anche se non dichiarata, sabotaggio, sommosse, disordini civili o esplosioni. Le difficoltà economiche non costituiscono un caso di forza maggiore.

“GESTORE DELLA RETE” significa il gestore della rete locale di distribuzione.

“GIORNO LAVORATIVO” significa ogni giorno diverso dal sabato o dalla domenica o da altro festivo.

“IMPIANTO FOTOVOLTAICO” significa l'impianto fotovoltaico costruito sul sito, comprensivo di tutti i suoi componenti, apparecchiature e infrastrutture accessorie, tra cui le eventuali infrastrutture di interconnessione, cavi, componenti, inverter, quadri elettrici, interruttori, trasformatori e ogni e qualsiasi sostituzione e/o modifica degli stessi in conformità alla normativa vigente. Le parti si danno reciprocamente atto che l'impianto fotovoltaico è di proprietà dell'AGGIUDICATARIO e che lo stesso è responsabile della manutenzione e di assicurare la costante fruibilità dello stesso.

“INFORMAZIONI RISERVATE” significa tutte le informazioni orali e scritte scambiate tra le parti che contengono informazioni proprietarie o confidenziali di una parte e che sono indicate come “Confidenziali” da tale parte. Le seguenti eccezioni, tuttavia, non costituiscono informazioni riservate ai fini del presente Accordo: (a) le informazioni che sono o diventano generalmente disponibili al pubblico per ragioni diverse dalla rivelazione da parte di una delle parti in violazione del presente accordo; (b) informazioni che erano già conosciute da una delle parti, su base non confidenziale, prima del presente accordo; (c) le informazioni che diventano disponibili ad una delle parti su base non confidenziale da una fonte diversa da l'altra parte, se tale fonte non è stata oggetto di alcun divieto riguardo la divulgazione delle informazioni a tale parte, e (d) le informazioni che una parte è tenuta a comunicare in relazione a qualsiasi approvazione amministrativa o regolamentare o processo di deposito in connessione con lo svolgimento della propria attività o in base a qualsiasi legge o regolamento.

“**PERMESSI**” significa tutti i consensi, le autorizzazioni, i nulla osta da parte di enti privati e pubblici necessari alla autorizzazione, costruzione, collaudo, esercizio, funzionamento, connessione alla Rete, manutenzione degli Impianti Fotovoltaici, ivi compresi a titolo non esaustivo: tutti i consensi edilizi e ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, il preventivo per la connessione, le autorizzazioni per la linea elettrica con riferimento sia all’impianto di Rete che all’impianto di utenza, l’eventuale agibilità, i consensi da parte dei vigili del fuoco e le servitù e gli atti di messa a disposizione di unità immobiliari che si rendano eventualmente necessarie da parte dei soggetti privati o pubblici.

“**RETE**” significa la rete elettrica locale di distribuzione, che è controllata dal Gestore della Rete.

“**CESSIONE TOTALE**” il cui regime commerciale sarà definito al momento della domanda di connessione, consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la vendita dell’energia prodotta immessa in rete stipulando, appunto,

“**SITO**” è l’area per la costruzione, l’area per l’accesso, l’area per le infrastrutture e ogni altra area necessaria alla costruzione alla gestione al collaudo, al funzionamento, alla manutenzione, alla connessione e alla rimozione degli impianti fotovoltaici;

"USO CONSENTITO" si riferisce all'utilizzo degli impianti fotovoltaici.

2. OGGETTO

2.1. L’AGGIUDICATARIO, a fronte e in considerazione del CANONE, delle pattuizioni e degli accordi di cui al presente accordo mette a disposizione gli impianti fotovoltaici per l’uso consentito e garantisce la costante fruibilità degli stessi, ivi compresa la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi anche sopravvenuti. La marca e il modello delle apparecchiature saranno comunicate e allegate alla presente alla fine dei lavori e della idoneità degli stessi risponde in via esclusiva l’AGGIUDICATARIO.

Qualora per qualsiasi ragione ad esito della preparazione della documentazione progettuale da parte dell’AGGIUDICATARIO ovvero del rilascio dei permessi da parte delle autorità competenti risulti non possibile ottenere alcuni dei permessi ovvero risulti che la realizzazione dell’impianto abbia costi o problematiche non previste, l’AGGIUDICATARIO avrà cura di notificarlo al COMUNE, e l’AGGIUDICATARIO avrà a proprio carico i costi e gli oneri da ciò

derivanti, considerato che l'ottenimento dei permessi è adempimento a carico dell'AGGIUDICATARIO. Ove risulti non possibile la realizzazione di uno o più degli impianti fotovoltaici, i costi sopportati dall'AGGIUDICATARIO rimarranno a suo carico.

Qualora, prima della realizzazione degli impianti, dovessero sopravvenire modifiche alla normativa ovvero agli incentivi tali da comportare maggiori costi o minori entrate a favore dell'AGGIUDICATARIO, quest'ultimo potrà recedere dalla presente convenzione, previa dimostrazione al COMUNE degli effetti introdotti dalle modifiche sopravvenute. L'AGGIUDICATARIO dovrà comunque sostenere i costi a suo carico sino a quel momento maturati.

2.2. Ai fini del presente accordo, il COMUNE dichiara e garantisce che:

- darà all'AGGIUDICATARIO tutta la cooperazione necessaria per l'ottenimento di tutti i permessi necessari alla realizzazione e alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico, sottoscrivendo tutti i documenti a tale fine necessari. Sarà costo e responsabilità dell'AGGIUDICATARIO, l'allaccio in immissione alla rete elettrica, la preparazione del regolamento di esercizio, il deposito e la sottoscrizione della domanda per la licenza di officina.
- il sito è e rimarrà per tutta la durata nella piena disponibilità dell'AGGIUDICATARIO e libero da ogni gravame e privilegio nei confronti di qualsiasi terzo. Allo stesso modo l'area per le infrastrutture di connessione e l'area per l'accesso resteranno nella disponibilità dell'AGGIUDICATARIO per garantire l'uso consentito;
- depositerà presso gli enti competenti tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla CESSIONE TOTALE, nonché per l'ottenimento della licenza di officina, ove applicabile.

3. DURATA

3.1. Il presente accordo è immediatamente efficace dalla sua firma e rimarrà efficace per un periodo di 20 ANNI dalla data di entrata in esercizio per ciascun impianto fotovoltaico, salvo che lo stesso sia anticipatamente risolto ai sensi delle previsioni contenute nel presente accordo (la "DURATA"). Il pagamento del canone diviene efficace per ciascun impianto

fotovoltaico dalla data di entrata in esercizio.

4. MESSA A DISPOSIZIONE DEL SITO, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- 4.1. L'AGGIUDICATARIO acquisirà dalle autorità competenti aventi giurisdizione in materia, a proprie spese, tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso consentito;
- 4.2. Prima dell'inizio delle attività di costruzione nel Sito, l'AGGIUDICATARIO dovrà inviare al COMUNE una comunicazione circa l'inizio dei lavori nella quale si precisa la data a partire dalla quale l'AGGIUDICATARIO intende iniziare le sue attività di costruzione presso il Sito.
- 4.3. Il COMUNE deve immettere l'AGGIUDICATARIO nel pieno possesso del Sito a partire dalla data nella quale l'AGGIUDICATARIO comunica al COMUNE che inizierà i lavori (di seguito "Comunicazione di Inizio"). Tuttavia, durante il periodo successivo alla stipula del presente accordo e prima dell'invio da parte dell'AGGIUDICATARIO della Comunicazione di Inizio, su richiesta dello stesso e dopo che quest'ultimo abbia fornito ragionevole preavviso al COMUNE, questo deve permettere che l'AGGIUDICATARIO e i veicoli interessati abbiano accesso al Sito ai fini della valutazione delle condizioni del Sito e in connessione con la progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico;
- 4.4. L'AGGIUDICATARIO dovrà svolgere le attività di costruzione presso il Sito a regola d'arte nel rispetto delle regole tecniche di costruzione e di progettazione. In particolare, egli dovrà coordinare l'installazione con il COMUNE al fine di ridurre ragionevolmente le interferenze con le attività di quest'ultimo nel Sito. Il lavoro di installazione deve essere eseguito durante il normale orario di lavoro, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti. Prima della Data di Entrata in Esercizio e quale condizione per la stessa, il COMUNE dovrà verificare attraverso la procedura di collaudo regolata dal Codice la realizzazione di ciascun Impianto Fotovoltaico in conformità alle norme cogenti e il soggetto incaricato del collaudo potrà proporre modificazioni, varianti e rifacimenti di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.
- 4.5. L'AGGIUDICATARIO ha il diritto, prima e dopo la Data di Entrata in Esercizio di attuare

tutte le aggiunte, miglioramenti, modifiche e cambiamenti all’Impianto Fotovoltaico e ai suoi componenti come necessario o conveniente per condurre l’Uso Consentito in conformità con i Permessi e con le leggi e regolamenti applicabili.

4.6. L’AGGIUDICATARIO deve farsi carico di tutte le spese per acqua ed energia elettrica dipendenti dalla costruzione e funzionamento dell’Impianto Fotovoltaico, o eventuali altre strutture pertinenziali.

4.7. Durante la costruzione e il funzionamento dell’Impianto Fotovoltaico, incluse tra l’altro tutte le relative attività di pre-costruzione, l’AGGIUDICATARIO, i suoi appaltatori o agenti e i veicoli degli stessi (tra cui le gru, i camion e i carrelli elevatori) dovranno avere pieno accesso al Sito in qualsiasi momento attraverso l’Area di Accesso.

4.8. Il COMUNE, i suoi dipendenti, rappresentanti e soggetti incaricati avranno sempre il diritto di accesso all’Area di Costruzione, nel rispetto delle normative di legge.

4.9. La Data di Entrata in Esercizio dovrà essere raggiunta in un tempo ragionevole dall’ottenimento di tutti i Permessi, che sono preliminari alla costruzione dell’Impianto Fotovoltaico e alla connessione alla rete elettrica dell’Impianto Fotovoltaico.

4.10. Le Parti si danno reciprocamente atto che per la realizzazione degli effetti del presente Accordo è ritenuto necessario:

l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi necessari per l’Impianto Fotovoltaico e le infrastrutture di connessione dello stesso tra cui comunicazioni o procedura abilitativa semplificata (PAS), l’autorizzazione per la costruzione e gestione della linea elettrica, l’adeguamento, installazione e messa in esercizio di tutti i Contatori necessari e richiesti ai sensi della normativa vigente per le misurazioni del GSE e del Gestore della Rete.

4.11. Gli adempimenti di cui sopra saranno seguiti dall’AGGIUDICATARIO con la cooperazione del COMUNE, a spese dell’AGGIUDICATARIO. Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori necessari a dare attuazione al presente Accordo il COMUNE farà sì che tali lavori possano essere continuativamente svolti con i minori oneri possibili.

4.12. L’impianto sarà nella disponibilità dell’AGGIUDICATARIO, la licenza di officina sarà

dunque in capo allo stesso, così come tutte le autorizzazioni degli Impianti Fotovoltaici. Tutta l'energia prodotta dagli Impianti Fotovoltaici è dell'AGGIUDICATARIO e nella piena disponibilità dello stesso, in quanto soggetto che ha la disponibilità degli Impianti Fotovoltaici, anche le eventuali eccedenze della produzione di energia elettrica saranno direttamente commercializzate dall'AGGIUDICATARIO.

4.13. Il COMUNE accetta espressamente e riconosce che sia prima che dopo la cessazione del presente Accordo la proprietà di ciascun Impianto Fotovoltaico è dell'AGGIUDICATARIO, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8 (RISCATTO). Pertanto, l'AGGIUDICATARIO nella sua qualità di proprietario dell'Impianto Fotovoltaico, avrà facoltà, al termine del presente contratto, di rimuovere, temporaneamente o definitivamente, gli Impianti Fotovoltaici e quando necessario ai fini della manutenzione potrà sostituire le Apparecchiature con altre apparecchiature. L'AGGIUDICATARIO sarà poi proprietario di tutte le migliorie e addizioni che egli apporterà al Sito e potrà asportare gli stessi al termine del presente contratto. Qualora al termine del presente Accordo l'AGGIUDICATARIO non rimuova l'Impianto Fotovoltaico, esso non avrà alcun obbligo di manutenzione ed il COMUNE dovrà pagare un congruo compenso per il suo eventuale utilizzo.

4.14. Inoltre, l'AGGIUDICATARIO sarà l'unico proprietario e beneficiario dei Contributi e Incentivi eventualmente spettanti o attribuibili all'Impianto Fotovoltaico e all'Energia generata dallo stesso.

4.15. Il COMUNE si obbliga nei confronti dell'AGGIUDICATARIO:

- a trasferire in via definitiva e in regime di esclusiva a beneficio dell'AGGIUDICATARIO tutta la documentazione richiesta al fine dell'ottenimento dei Contributi e Incentivi;
- a sottoscrivere e consegnare all'AGGIUDICATARIO entro e non oltre dieci (10) giorni dalla Data di Entrata in Esercizio, la documentazione necessaria a fare sì che l'AGGIUDICATARIO risulti l'unico soggetto legittimato ad ottenere e disporre di eventuali Contributi e Incentivi con esclusione di qualsiasi altro soggetto terzo.
- a cooperare con l'AGGIUDICATARIO e a consegnare tempestivamente allo stesso, a

semplice richiesta di quest'ultimo, qualsivoglia altro documento, informazione e/o dato, sottoscrivere istanze e/o dichiarazioni e comunque compiere tutto quanto necessario affinché l'AGGIUDICATARIO possa ottenere da parte del GSE il rilascio dei Contributi e Incentivi.

- a compiere tutto quanto necessario affinché l'AGGIUDICATARIO sia l'unico ed esclusivo soggetto autorizzato ad ottenere legittimamente i Contributi e Incentivi in relazione all'Impianto Fotovoltaico e a non compiere atti che possano causare l'impossibilità di ottenere i Contributi e Incentivi.
- a consentire sempre all'AGGIUDICATARIO la lettura dei dati dei contatori.

5. OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI ASSICURARE LA COSTANTE FRUIBILITA' DELL'OPERA

5.1. A decorrere da, e successivamente alla, Comunicazione di Inizio da parte dell'AGGIUDICATARIO, quest'ultimo sarà responsabile dell'Impianto Fotovoltaico, della costruzione e manutenzione e di assicurare la costante fruibilità degli Impianti Fotovoltaici. Egli, prima della data di Entrata in Esercizio, dovrà pagare direttamente alle entità che forniranno i servizi le spese per tutte le utenze e servizi forniti o da esso utilizzati.

5.2. A propria cura e spese, l'AGGIUDICATARIO avrà la responsabilità dei costi dell'eventuale assicurazione dell'Impianto Fotovoltaico e dovrà farsi carico del rischio di perdita in caso di furto, danni, incidenti, dell'Impianto Fotovoltaico, salvo che siano imputabili al COMUNE. In relazione all'adempimento delle obbligazioni di cui sopra, il Fornitore può, a sua discrezione, incaricare ditte terze di sua fiducia, in conformità alle norme di legge applicabili, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

5.3. Il COMUNE è responsabile per i costi di spostamento dell'Impianto Fotovoltaico, spostamento consentito per una sola volta, qualora nel corso della Durata abbia bisogno di rifare il tetto del Fabbricato o si rendano necessari altri interventi sul Sito. Ciò comprende la rimozione in via temporanea, in tutto o in parte, dell'Impianto Fotovoltaico dal Sito, lo stoccaggio dei componenti dell'Impianto Fotovoltaico a sue spese (salvo che per effetto di accordi lo

stoccaggio sia effettuato presso il Fabbricato) e la reinstallazione dell'Impianto Fotovoltaico come da progetto e planimetrie approvate.

5.4. Qualora la durata delle attività di rifacimento del tetto dovesse superare il termine di [15] giorni lavorativi, allora il COMUNE dovrà risarcire l'AGGIUDICATARIO per ogni conseguente perdita di profitto e indennizzarlo per l'eventuale danno subito dall'Impianto Fotovoltaico a seguito delle attività di rifacimento del tetto.

5.5. Resta inteso e convenuto che il COMUNE dovrà inviare all'AGGIUDICATARIO, con almeno trenta giorni di preavviso, una comunicazione circa la sua intenzione di rifare il tetto del Fabbricato. Inoltre, il COMUNE dovrà completare tutte le attività di rifacimento del tetto entro e non oltre trenta (30) giorni, tempo permettendo, e il nuovo tetto installato sul Sito dovrà essere idoneo a sostenere il continuo funzionamento dell'Impianto Fotovoltaico, come era esistente e gestito prima dell'installazione del nuovo tetto.

5.6. Il COMUNE, nel più breve tempo possibile, dovrà comunicare all'AGGIUDICATARIO il verificarsi di qualsiasi evento o l'esistenza di qualsiasi condizione o circostanza che, nel ragionevole giudizio dell'AGGIUDICATARIO, possa rappresentare una minaccia imminente o un pericolo per l'Impianto Fotovoltaico e/o per la salute pubblica o sicurezza (l'“Emergenza”). Il COMUNE a quel punto dovrà fare fronte a qualsiasi Emergenza il più rapidamente possibile e prendere tutte le misure necessarie per affrontare le circostanze che hanno dato origine all'Emergenza.

6. CANONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. Il corrispettivo per la messa a disposizione del COMUNE degli Impianti Fotovoltaici sarà il CANONE determinato come alle premesse, ossia il riconoscimento di una percentuale del fatturato lordo, valutato trimestralmente ai fini della fatturazione e derivante dalla vendita dell'energia elettrica, e pari al _____%

6.2. Il canone per ciascuno degli impianti sarà erogato con cadenza trimestrale, alla conclusione di ogni trimestre.

6.3. Tutti gli oneri relativi alla gestione tecnica degli Impianti Fotovoltaici e al mancato rilascio

dei Permessi saranno in capo all'AGGIUDICATARIO, salvo che il mancato ottenimento degli stessi dipenda da un fatto imputabile al COMUNE.

6.4. Non oltre quindici (15) giorni dopo la fine di ciascun periodo di fatturazione, il COMUNE preparerà e fornirà all'AGGIUDICATARIO, sulla base della rendicontazione fornitagli da quest'ultimo, la fattura relativa al canone di cui sopra. Il rendiconto e la fattura si intendono approvati se non contestati entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Sarà a carico dell'AGGIUDICATARIO il pagamento di ogni tassa o imposta applicabile all'energia prodotta tra cui ma non solo, l'IVA applicabile.

6.5. Le fatture emesse dal COMUNE dovranno essere pagate entro quindici (15) giorni dopo la data di emissione della stessa. Il Pagamento degli importi fatturati dovrà essere effettuato tramite un accredito diretto sull'IBAN che il COMUNE dovrà indicare dopo la Data di Entrata in Esercizio di ciascuno degli Impianti Fotovoltaici.

6.6. Gli estremi del conto corrente del COMUNE sono:

6.7. Nel caso in cui qualsivoglia ammontare dovuto non sia pagato alla data dovuta si applicheranno interessi per il ritardato pagamento e tali interessi saranno aggiunti nella fattura successiva.

6.8. Qualora il AGGIUDICATARIO si renda inadempiente rispetto all'obbligazione di pagare puntualmente la fattura emessa dal COMUNE, e tale inadempimento non sia risolto entro trenta (30) giorni dalla data in cui il pagamento della fattura risultava dovuto, e il COMUNE ha dato comunicazione al AGGIUDICATARIO, in mancanza di adempimento, entro 15 giorni il COMUNE avrà diritto a risolvere il presente Accordo, disinstallare e rimuovere l'Impianto Fotovoltaico dal Sito a spese del AGGIUDICATARIO, fermo restando il risarcimento integrale del danno.

6.9. Le Parti concordano di ritenere congruo il sopracitato avviso di 15 giorni prima dell'avvio della risoluzione dell'Accordo.

7. OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

- 7.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il comune si impegna a non cedere o in altro modo trasferire questo Accordo o parte di esso, né il Sito o parte di esso, se non dopo avere ottenuto il consenso dell'AGGIUDICATARIO, che non sarà irragionevolmente negato. Nel caso in cui il COMUNE decida di trasferire il Sito o la propria attività e l'AGGIUDICATARIO dia a ciò il proprio consenso, il COMUNE dovrà fare sì che il soggetto subentrante nel Sito, sia messo a conoscenza ed accetti tutti i termini e le condizioni del presente Accordo fermo restando che il COMUNE rimarrà responsabile in solido con tale soggetto subentrante.
- 7.2. Le Informazioni Riservate hanno natura confidenziale e proprietaria e pertanto non devono essere rese disponibili a soggetti terzi.
- 7.3. L'AGGIUDICATARIO è sempre autorizzato ad accedere al Sito e al Fabbricato per eseguire tutti i lavori e le modifiche necessarie sia a realizzare gli scopi del presente Accordo che a rimuovere l'Impianto Fotovoltaico, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- 7.4. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (CODICE DEGLI APPALTI). Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte dell'AGGIUDICATARIO è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

8. OPZIONE DI ACQUISTO PER IL COMUNE

- 8.1. L'AGGIUDICATARIO dà opzione al COMUNE di acquistare ciascuno degli Impianti Fotovoltaici, allo scadere della durata del presente accordo, così come definito al punto 3.1, al valore che sarà stipulato mediante negoziazione tra le parti.
- 8.2. Con il trasferimento dell'Impianto Fotovoltaico e il pagamento del relativo prezzo da parte

del COMUNE vengono meno tutti gli obblighi stabiliti in capo all'AGGIUDICATARIO ai sensi del presente contratto, ivi compreso quello di manutenzione. L'impianto Fotovoltaico si intende ceduto "usato" e nello stato in cui si trova; quindi, senza garanzie di alcun tipo garantite dall'AGGIUDICATARIO al COMUNE, fatto salvo che l'AGGIUDICATARIO darà la sua cooperazione per la voltura al COMUNE delle garanzie dei produttori dei componenti, ove ancora valide e volturabili.

9. RISOLUZIONE

9.1. Casi di Inadempimento dell'AGGIUDICATARIO

Il presente accordo si potrà risolvere per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento dell'AGGIUDICATARIO nei seguenti casi:

- scioglimento o messa in liquidazione dell'AGGIUDICATARIO;
- presentazione da parte dell'AGGIUDICATARIO o di terzi di una istanza di fallimento, di insolvenza, di riorganizzazione o di concordato ai sensi della legge fallimentare in [Italia].
- Inadempienza dell'AGGIUDICATARIO riguardo il pagamento del canone nei termini stabiliti di cui al punto 6.8, previa comunicazione del COMUNE di voler esercitare la clausola di risoluzione

9.2. Casi di Inadempimento del COMUNE

Il presente accordo si potrà risolvere per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- perdita da parte del COMUNE della disponibilità del Sito, senza il consenso del Fornitore.
- ogni inadempimento da parte del Cliente Finale che impedisce o rende meno efficiente il funzionamento dell'Impianto Fotovoltaico

9.3. In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 9.2, ovvero negli altri casi previsti dal codice civile, il COMUNE dovrà pagare un importo pari a Euro_____ a titolo di penale, oltre al maggiore danno e l'AGGIUDICATARIO potrà rimuovere l'Impianto Fotovoltaico.

10. SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA E DIRITTO DI PRELAZIONE

10.1. Il soggetto PROMOTORE dell'iniziativa è la società 3A IMPIANTI SRL, con sede in MATERA (MT) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n.40, C.F./P.IVA 01439150770, pec 3aimpianisrl@pec.it, legale rappresentante VINCENZO SANTAMARIA, nato a STIGLIANO (MT) il 11/01/1983, C.F. SNTVCN83A11I954P e residente a MATERA (MT) alla via Francesco e Nicola Farina n.72

10.2. Ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 36/2023 (CODICE DEGLI APPALTI):

- la proposta di progetto, una volta approvata con apposita delibera, è inserito tra gli strumenti di programmazione del COMUNE. La delibera di approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
- Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è L'OFFERTA ECONOMICAMENTE più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
- La configurazione giuridica del soggetto PROMOTORE può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che IL PROMOTORE PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
- Se il PROMOTORE NON RISULTA SOGGETTO AGGIUDICATARIO, può esercitare, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il DIRITTO DI PRELAZIONE e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'AGGIUDICATARIO.
- Se il PROMOTORE NON RISULTA AGGIUDICATARIO e NON ESERCITA LA PRELAZIONE ha diritto al pagamento, a carico dell'AGGIUDICATARIO, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta di project financing, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Tale importo è posto pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

- Se il PROMOTORE ESERCITA LA PRELAZIONE, l'originario AGGIUDICATARIO ha diritto al pagamento, a carico del PROMOTORE, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento.

11. COMUNICAZIONI

11.1. Il COMUNE e l'AGGIUDICATARIO si scambieranno le rispettive comunicazioni a mediante uno dei seguenti metodi:

- Posta elettronica Certificata,
- Raccomandata con ricevuta di ritorno.

A tal proposito:

PEC COMUNE: comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

PEC AGGIUDICATARIO: _____

PEC PROMOTORE: 3aimpianisrl@pec.it

12. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

12.1. Il presente paragrafo costituisce l'unica ed esclusiva procedura per la risoluzione delle controversie con rispetto all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.

12.2. Le Parti dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di MATERA, con deroga a qualsiasi altra competenza concorrente.

Sottoscritto a _____, in data _____

IL COMUNE DI POMARICO

L'AGGIUDICATARIO
